COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 02.10.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **due** del mese di **ottobre**, alle ore 19,10, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo	X	
ZUCCARDI Antonio	X				

PRESENTI n. 9 ASSENTI n. 2

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole. .....

Per la regolarità contabile: favorevole. .....

Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: la vigente normativa prevede come adempimento obbligatorio la revisione delle partecipazioni del Comune. In seguito il Sindaco invita il segretario comunale a relazionare sull'argomento.
Segretario comunale: il testo unico sulle partecipate, approvato con D.Lgs. n. 175/2016 e modificato con D.Lgs. n. 100/2017, disciplina la materia delle società a partecipazione pubblica. In particolare, prevede che le Pubbliche amministrazioni non possono detenere partecipazioni in società aventi ad oggetto beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La legge indica espressamente a quali attività possono essere finalizzate le società oggetto di partecipazioni pubbliche. Ai fini del rispetto delle descritte disposizioni, le amministrazioni pubbliche effettuano ogni anno, entro il mese di dicembre, una verifica delle proprie partecipazioni e, ove necessario, redigono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Per l'anno 2017, è prevista una revisione straordinaria da effettuarsi entro il 30.09.2017 delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.
Sindaco: il Comune di Morra De Sanctis ha partecipazioni in "Irpinianet soc. coop. a r.l.", che è già stata posta in liquidazione volontariamente. Inoltre abbiamo la società "Baronia s.r.l.".
Segretario comunale: la "Baronia s.r.l." è stata costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronia" e al riguardo, salva diversa volontà del Consiglio comunale, non è necessario alcun intervento in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e, nel nostro caso, la società ha attestato che le proprie attività non sono ultimate, in quanto ci sono alcune pratiche ancora in corso.
Sindaco: abbiamo partecipazioni anche nel "Consorzio Asmez", nel "Gal consorzio Cilsi" ed nell'ASI Avellino, che non sono oggetto del Piano di revisione.
In seguito, il Sindaco dà lettura di alcuni stralci del parere favorevole espresso dal revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di seguito indicato con "Decreto correttivo";

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

> *"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
> *b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella Piano allegato;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco in data 18 marzo 2016;

Dato atto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per l'esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con la seguente votazione: favorevoli n. sette; astenuti n. due (Covino Giuseppe Dino e Caputo Gerardo);

DELIBERA

1. di fare propria la premessa narrativa;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis alla data del 23 settembre 2016, come da piano allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di individuare nel Piano allegato le attività da porre in essere in relazione alle partecipazioni di questo Ente, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di demandare ai competenti uffici comunali l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di allegare al presente provvedimento, altresì, il parere reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e le schede di ricognizione per la Corte dei Conti.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Piano Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

PREMESSA

Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'oggetto del decreto è la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Al netto di deroghe espresse, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

L'art. 4, comma 2, del T.U. prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9 bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

È previsto che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale.

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo.

La procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli prevede che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio comunale per i Comuni).

Per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un

loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che, se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo – nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – adottano Piani di razionalizzazione quando rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In tal caso, gli enti dispongono l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

L'articolo 24 disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

Entro il nuovo termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica adotta un provvedimento con il quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 delle medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Questo Ente, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), che all'articolo 1, comma 611, prevedeva che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

IL PIANO REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI Ex ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il comune partecipa al capitale della seguente società:

a) IRPINIANET s.c.a r.l.

In relazione a detta società si esprimo le seguenti valutazioni e determinazioni:

a) IRPINIANET s.c.a r.l.

La società IRPINIANET Società Consortile a r.l. è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quale la società consortile e responsabilità limitata. La stessa ha sede in Avellino, in Piazza del Popolo, con capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato. Il Codice Fiscale è 02496100641 e la medesima è iscritta al Registro delle Imprese di Avellino R.E.A n. 162365.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

La società ha scopo consortile e persegue, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consortili la società garantisce che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote. La società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli Enti Locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli Enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government.

La società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa.

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

In ordine agli oneri finanziari di detta partecipazione, lo Statuto impegnava a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano oneri per gli anni successivi.

Il Comune di Morra De Sanctis già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote.

Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione volontaria e sono state avviate le relative procedure.

A scopo di completezza, si evidenzia che La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.).

ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORME AGGREGATIVE

Oltre alle partecipazioni societarie il Comune è parte di tutta una serie di altri soggetti che si ritengono esclusi dal presente Piano, ma che si evidenziano per completezza.

1. **Ambiti territoriali ottimali.**

Sono previsti in riferimento al settore idrico, dei rifiuti e del gas. Una leva strategica efficace per favorire l'aggregazione in questi tre settori è consistita nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie.

Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Questo Ente ha aderito all'Ente rifiuti Campania ed all'Ente idrico campano. E' in via di costituzione l'ATEM Gas.

2. Il Comune partecipa alla Baronia s.r.l., società costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronia".

Detta società non è stata inserita nella revisione straordinaria delle partecipazioni comunale, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

3.Il Comune partecipa al Consorzio ASMEZ con una quota pari allo 0,06%.

Il consorzio è costituito ai sensi degli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile. Non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consorzio è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica: esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività; numerose sono le aree d'intervento attivate. Fanno parte dell'Assemblea consortile tutti gli enti locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. I servizi erogati vengono regolamentati con la stipula di apposito disciplinare tra Consorzio e comune associato. All'ente, potenziale fruitore di detti servizi, resta sempre assicurata la piena libertà di accedervi. Al Consorzio, viceversa, è assicurata un'effettiva operatività nella misura in cui i suoi servizi siano ritenuti utili e convenienti dagli Associati, che vengono così ampiamente garantiti dal rischio di aver creato un'ennesima "sovrastruttura" che opera per mantenere se stessa.

4. Il Comune aderisce al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

5. Il comune partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo- terremoto, le aree ex art. 32 L. 219: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri-Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516,46.

Trattandosi di partecipazioni indirette poco rilevanti che non possono incidere sul bilancio dell'ente locale, si ritengono, per il momento, escluse dal presente Piano.

VERBALE N. 12/17
DEL 26 SETTEMBRE 2017

Prot. Ente N. 4317 del 26/09/2017

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In data odierna il sottoscritto Dott. Alessandro Volpe, Revisore dei conti del Comune di Morra De Sanctis,

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dal Piano di Revisione straordinaria elaborato dal Segretario Comunale dott. Nicola De Vito;
- Acquisito il parere tecnico contabile favorevole apposto sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. ssa Rosapina Trunfio;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente vigenti;

Premesso che

- A norma dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100) entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- Preso atto che l'Ente già nel piano, redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 e che ha costituito parte integrante della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016, aveva valutato la partecipazione nella società IRPINIANET s.c.a r.l. (dell'1,90%) non strategica e avviato le procedure per la dismissione e cessione

delle quote in quanto non soddisfacente i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, ecc.). Tale intenzione viene ribadita e ulteriormente suffragata dal ricorso alla procedura di liquidazione volontaria della società partecipata, con conseguente liquidazione della partecipazione;

- L'Ente propone il mantenimento della partecipazione, non significativa, nella società PATTO BARONIA S.p.a. Tale partecipazione non consente il controllo del Comune di Morra De Sanctis sulla società e non comporta oneri annuali a carico dell'Ente e se ne propone il mantenimento in quanto società costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale e viene quindi fatta salva dal combinato disposto di cui all'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 175/2016;
- Preso atto che l'Ente pur partecipando anche a Consorzi, tali partecipazioni essendo forme "associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non sono oggetto del Piano.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Volpe Alessandro

COMUNE MORRA DE SANCTIS

ALLEGATO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

05.02. Cessione/Alienazione quote

05.03. Liquidazione

05.04. Fusione/Incorporazione

05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:	Comune		
Denominazione Ente:	CAMPANIA	AVELLINO	MORRA DE SANCTIS
Codice fiscale dell'Ente:	82000950640		

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano DOTTORESSA

Nome: ROSAPINA

Cognome: TRUNFIO

Recapiti:

Indirizzo: PIAZZA DE SANCTIS

Telefono: 082743021

Fax: 082743081

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02496100641	IRPINIANET SOC. CONS. A r.l.	2006	1,90	Realizzazione Centri Servizi Territoriali - Servizi E-government	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE MORRA DE SANCTIS

IRPINIANET SOC. CONS. A R.L.
1,90%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	*(a)*
Denominazione società partecipata:	IRPINIANET SOC. CONS. A r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Realizzazione Centri Servizi Territoriali - Servizi E-government	*(d)*

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☑
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Realizzazione Centri Servizi Territoriali - Servizi E-Government - Attività strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) - Produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti ed allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d)

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	***(a)***
Denominazione società partecipata:	IRPINIANET SOC. CONS. A r.l.	***(b)***
Tipo partecipazione:	Diretta	***(c)***
Attività svolta:	Realizzazione Centri Servizi Territoriali - Servizi E-government	***(d)***

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	164,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	3.696,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	2.855,00
2014	8.813,00
2013	9.425,00
FATTURATO MEDIO	**7.031,00**

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☑
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.). L'Amministrazione già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote. Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione e sono state avviate le relative procedure.

Azioni da intraprendere:

liquidazione volontaria

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: ***(a)*** **Quota di partecipazione detenuta:** ***(b)***

Denominazione società partecipata: ***(c)***

Tipo partecipazione: ***(d)***

Attività svolta: ***(e)***

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*
(c): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(d): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(e): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: *(a)*

Quota di partecipazione detenuta: *(b)*

Denominazione società partecipata: *(c)*

Quota di partecipazione da cedere/alienare: *(d)*

Tipo partecipazione: *(e)*

Attività svolta: *(f)*

Selezionare le motivazioni della scelta: *(g)*

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*
(c): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(d): *Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.*
(e): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(f): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(g): *Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_1 ***(a)*** **Quota di partecipazione detenuta:** 4,4 ***(b)***

Denominazione società partecipata: IRPINIANET SOC. CONS. A r.l. ***(c)***

Tipo partecipazione: Diretta ***(d)***

Attività svolta: Realizzazione Centri Servizi Territoriali - Servizi E-government ***(e)***

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente ***(f)***

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.). L'Amministrazione già nel Piano 2015 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote. Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione e sono state avviate le relative procedure.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Le procedure di liquidazione volontaria sono state già avviate dalla società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Un anno.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(b): *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

(c): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(d): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*

(e): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(f): *Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: *(a)* **Quota di partecipazione detenuta:** *(b)*

Denominazione società partecipata: *(c)*

Tipo partecipazione: *(d)*

Attività svolta: *(e)*

Selezionare le motivazioni della scelta: *(f)*

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(b): *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

(c): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(d): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*

(e): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(f): *Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_1	IRPINIANET SOC. CONS. A r.l.	1,90	1 ANNO	
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	***IL SEGRETARIO COMUNALE***
F.to Pietro Gerardo Mariani	***F.to Nicola De Vito***

- *Il sottoscritto **Segretario Comunale**:*
- ***Visto** l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- ***Visto** l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- ***Visti** gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- ***Che** la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 ottobre 2017, così come prescritto dalla vigente normativa;*

***Dalla residenza municipale lì** 12 ottobre 2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì 12 ottobre 2017

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 12/10/2017 AL 27/10/2017
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO